



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “*Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2017, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “*Disposizioni per l’introduzione per una misura nazionale di contrasto alla povertà*”, e in particolare l’art. 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 46) concernente la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022*” ed, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego sono appostate sul capitolo 1232 “*Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego*” - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – “*Promozione e realizzazione di interventi a favore dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall’ANPAL*” di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2 - Segretariato Generale;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, e in particolare l’art. 4, comma 1, che istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro – ANPAL;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*” ed, in particolare, l’articolo 12, comma 3, recante “*Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di Reddito di cittadinanza*”;



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 recante “*Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro*”, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 59, recante “*Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro*”, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al n. 1650 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 6 agosto 2020;

RITENUTO OPPORTUNO individuare con il presente decreto, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse, incluse le modalità di predisposizione ed invio dei Piani attuativi regionali di potenziamento dei centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, come previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale n. 74, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 59;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «CPI»: i centri per l’impiego, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) «Piano di potenziamento dei CPI»: il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, e successivamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 59, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

c) «Risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI»: le risorse di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) «Piano regionale di potenziamento dei CPI»: il Piano attuativo regionale per il potenziamento dei CPI, di cui all’apposita sezione del paragrafo 8-bis “*Potenziamento, anche infrastrutturale dei CPI*”, del Piano di potenziamento dei CPI, quale atto di programmazione regionale delle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI.



IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 2

(Piani regionali)

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano nazionale di potenziamento dei CPI, le regioni adottano un proprio Piano regionale di potenziamento dei CPI, a valere sulle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.

2. Il Piano regionale individua gli specifici rafforzamenti della rete territoriale dei CPI, indicando analiticamente gli interventi previsti, a valere sulle annualità delle risorse 2019 e 2020, ed è condizione preliminare ai trasferimenti a decorrere dal 2020. I contenuti minimi del Piano sono individuati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il Piano regionale è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 30 settembre 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di Piano regionale, la coerenza con il Piano di potenziamento dei CPI.

Art. 3

(Rendicontazione)

1. Con riferimento alle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, i trasferimenti alle regioni avvengono secondo le modalità definite dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 59. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni sono tenute a trasmettere l'elenco completo delle spese sostenute secondo il modello di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Saranno prese in considerazione solo spese basate su documentazione contabile con relativa quietanza con data pari o successiva al 30 marzo 2019.

2. La documentazione amministrativo contabile, giuridicamente vincolante, attestante la spesa di cui al comma 1, rappresentata nell'apposito elenco trasmesso al Ministero, è custodita dalle regioni presso i propri uffici. Nel caso di attività delegata ad enti attuatori del Piano diversi dalla regione (Agenzie regionali, Province e Città metropolitane, Comuni, ecc.), la regione medesima è comunque tenuta all'acquisizione e alla verifica di copia della documentazione attestante la spesa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere la documentazione custodita per eventuali controlli a campione.

3. Con riferimento alle spese per assunzione di personale, da destinare ai centri per l'impiego, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, ai fini dell'erogazione delle risorse a decorrere dal 2020, i trasferimenti alle regioni avvengono previa richiesta da parte della regione medesima inclusiva dell'elenco del personale assunto, redatto secondo le modalità di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e corredata da apposita dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge n.4 del 2019 risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 4

(Monitoraggio flussi finanziari)

1. Le regioni, sulla base della documentazione propria ovvero messa a disposizione degli enti attuatori del Piano, inviano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni, anche su base territoriale, finalizzate al monitoraggio delle risorse finanziarie e dello stato di avanzamento delle attività in attuazione degli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano di cui all'articolo 2. A tal fine, le relazioni sono corredate dall'elenco delle spese sostenute e del personale assunto, secondo le modalità di cui agli allegati B e C.

2. Sulla base di successivi accordi potranno essere definite, sentita l'ANPAL, modalità di monitoraggio delle attività e dei beneficiari degli interventi ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dell'ANPAL le relazioni regionali per le attività di competenza.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE

Raffaele Tangorra

Firmato digitalmente
da TANGORRA
RAFFAELE M.
C = IT
O = MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

*Siglato
Il Dirigente
Claudia Trovato*



IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO A

PIANO REGIONALE POTENZIAMENTO DEI CPI

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto

1.1 Il quadro di contesto normativo e organizzativo

- Indicare il quadro di contesto normativo regionale in materia di CPI
- Descrivere l'organizzazione regionale dei CPI
- Indicare, in particolare, la dislocazione territoriale dei CPI e il relativo bacino di utenza dei singoli centri

1.2 Il personale in servizio

- Indicare la situazione del personale attualmente in servizio presso i CPI per categoria di inquadramento e tipologia di profilo professionale;
- Descrivere lo stato dell'arte con riferimento alle nuove assunzioni nei CPI, previste dall'articolo 12, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, distinguendo gli interventi già effettuati da quelli programmati e indicando la tempistica di realizzazione;
- Presentare la situazione prevista a regime, al termine del percorso di rafforzamento, inclusivo di eventuali interventi a valere su risorse regionali

1.3 Le attività dei CPI

- Descrivere sinteticamente i servizi forniti dai CPI
- Presentare i dati rilevanti sui beneficiari delle attività

1.4 I sistemi informativi

- Descrivere sinteticamente lo stato dei sistemi informativi regionali in uso nei CPI
- In particolare, con riferimento ai seguenti servizi:

- ✓ Comunicazioni Obbligatorie;
- ✓ Prospetto Informativo Disabili;
- ✓ SAP;
- ✓ DID;
- ✓ Garanzia Giovani;
- ✓ Reddito di Cittadinanza;
- ✓ Incontro domanda e offerta di lavoro;
- ✓ Tirocini;
- ✓ Formazione professionale;

indicare le caratteristiche dell'applicativo (sistema utilizzato), le modalità di accesso (con particolare riferimento alla transizione a SPID), lo stato dell'interoperabilità (frequenza del conferimento dati al nodo nazionale, predisposizione API REST, ecc.)

1.5 Osservatori regionali del mercato del lavoro

- Indicare l'eventuale presenza di un Osservatorio regionale già costituito, descrivendo

sinteticamente composizione e compiti assegnati.

2. Obiettivi, linee di intervento e quadro finanziario generale

2.1 Obiettivi generali

- Indicare gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il Piano regionale

2.2 Linee di intervento e quadro finanziario

- Specificare le linee di intervento previste (per la descrizione dettagliata delle attività, *cfr.* oltre), indicando il relativo ammontare finanziario programmato secondo il seguente schema generale:

<i>Linea di intervento</i>	<i>Risorse programmate</i>	<i>Note</i>
Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti		Max 1,5% del totale assegnato
Formazione degli operatori		Max 5% del totale assegnato
Osservatorio regionale del mercato del lavoro		Si ritiene congruo un limite max del 2% del totale assegnato
Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI		
Sistemi informativi		
Spese generali e per l'attuazione		Max 4% del totale assegnato

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

Descrivere dettagliatamente gli interventi previsti per linea di attività:

3.1 Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti

In proposito, si ricorda quanto previsto dal Piano nazionale: *“il diritto all’informazione appare prodromico al diritto all’accesso ai servizi stessi e quindi è opportuno che il rilancio dei CPI previsto da questo Piano sia accompagnato da una campagna di comunicazione coordinata. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa riserva di predisporre campagne e materiale informativo a livello nazionale che le Regioni potranno tipizzare territorialmente, eventualmente anche sviluppando una immagine coordinata delle sedi regionali. Le campagne di comunicazione potranno essere sviluppate anche mediante i social network al fine della massima diffusione delle conoscenze”.*

3.2 Formazione degli operatori

In proposito, si ricorda quanto previsto dal Piano nazionale: *“per poter offrire servizi di qualità ai beneficiari delle politiche attive del lavoro è quindi necessario che per gli operatori – sia i nuovi assunti che quelli già in organico – siano previsti percorsi formativi e di aggiornamento, che eventualmente contengano profili da definire unitariamente a livello nazionale. A tal fine le risorse per il potenziamento dei CPI potranno essere utilizzate – nel limite del 5% della quota di competenza regionale – previa specifica definizione di un programma delle attività di formazione, che individui chiaramente i fabbisogni formativi degli operatori e le attività previste”.* Si raccomanda pertanto che il programma delle attività di formazione includa il piano dei fabbisogni formativi degli operatori e le conseguenti attività di formazione previste.

3.3 Osservatorio regionale del mercato del lavoro

In proposito, si ricorda quanto previsto dal Piano nazionale: *“Si tratta di organismi di cui si avverte sempre più la necessità a fronte di un mercato del lavoro che cambia e che necessita di essere costantemente monitorato – non solo a livello nazionale, ma nelle specificità territoriali – al fine non solo di meglio programmare le politiche del lavoro, incluse quelle per la formazione – anticipando sfide e tendenze – ma anche per mettere a disposizione dei CPI informazioni essenziali per facilitare l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro quali, ad esempio, l’evoluzione delle strutture occupazionali, l’analisi delle professionalità più ricercate, gli esiti degli inserimenti lavorativi e così via.”* A seguito di osservazioni della Corte dei Conti, appare opportuno fissare un limite alle spese per tale fattispecie, che appare congruo nella misura del 2% del totale delle risorse assegnate. Si ricorda, ai fini dell’ammissibilità della spesa, che ai componenti dell’Osservatorio regionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato

3.4 Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI

In proposito, si ricorda quanto previsto dal Piano nazionale: *“ai sensi dell’articolo 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è in capo ai Comuni l’onere della fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei CPI. ... alla luce dell’imminente aumento di personale e ferma restando la disponibilità dei locali già forniti dai Comuni, al fine di dotarsi di nuove sedi oltre che di sedi più idonee per i CPI sarà necessario rivolgersi prioritariamente ai Comuni, indicando le specifiche caratteristiche di cui i locali dovranno essere dotati. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, all’accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l’accoglienza e di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza.*

...

Ad ogni modo, in via residuale, ai fini del corrente utilizzo delle risorse di questo Piano per la locazione o l’acquisizione di nuove sedi è necessaria una accertata condizione di indisponibilità di locali idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI. Ove sia questo il caso, sulla base di appositi accordi con la Regione competente, le relative risorse potranno essere destinate ai Comuni che provvederanno in autonomia, sulla base delle indicazioni della Regione stessa, all’acquisizione o alla locazione delle nuove sedi secondo la disciplina vigente, ovvero essere utilizzate direttamente dalla Regione o dall’ente responsabile della rete territoriale dei servizi, sempre in accordo con il Comune ed eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione per le sedi individuate.

Secondo questo principio, a fronte della dimostrata indisponibilità di locali idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI, la Regione o l’ente responsabile della rete territoriale dei servizi potranno anche destinare le risorse di questo Piano per l’adeguamento o la ristrutturazione di immobili che siano già nella propria disponibilità e vengano individuati come idonei ad accogliere la sede del CPI.

Potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature, incluse in particolare quelle informatiche, sia per le nuove sedi CPI che per quelle attuali, garantendone il decoro.

L’intervento sia sulle nuove che sulle attuali sedi potrà riguardare la manutenzione anche straordinaria. A tal proposito, saranno ammessi i costi per interventi manutentivi, anche a carattere straordinario, su immobili nella disponibilità dei Comuni a seguito di affitto da terzi privati e destinati a sede dei CPI; ciò con l’accortezza che le spese sostenute siano proporzionali alla durata della locazione e siano validate dai revisori contabili dei comuni e della Regione o l’ente responsabile della rete territoriale dei servizi.” Con riferimento a tale ultima fattispecie (interventi di manutenzione anche straordinari su immobili locati), anche a seguito di osservazione della Corte dei Conti, si precisa che tra gli interventi infrastrutturali da realizzarsi su immobili di proprietà di terzi privati e destinati a sede dei CPI non sono ammissibili quelli volti al



IL SEGRETARIO GENERALE

mantenimento dell'immobile in buono stato locativo (art. 1576 c.c.). Rientrano tra gli interventi finanziabili esclusivamente quelli strettamente connessi alle funzioni e agli standard che ai centri si vanno a richiedere. In ogni caso, in sede di valutazione del Piano regionale, saranno ritenuti ammissibili solo gli interventi inseriti nei Piani regionali all'esito della valutazione di opportunità nei termini indicati e previa validazione dei revisori contabili competenti, di cui deve esser dato atto nel Piano medesimo.

3.5 Sistemi informativi

In proposito, si ricorda quanto previsto dal Piano nazionale: *“potranno essere previsti interventi sia per lo sviluppo dei sistemi sia per la gestione e la manutenzione evolutiva a fronte dei sempre maggiori adempimenti richiesti, ferma restando l'interoperabilità con il sistema nazionale. In ogni caso, infatti, gli interventi a valere sulle risorse di questo Piano dovranno, pur mantenendo la specificità della componente gestionale regionale, essere coerenti con gli standard nazionali, e in particolare con l'evoluzione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza e, nel suo ambito, della Piattaforma digitale per i Patti per il lavoro.”*

3.6 Spese generali e per l'attuazione

In proposito, si ricorda quanto previsto dal Piano nazionale: *“Fermo restando che deve trattarsi di spese aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle Regioni al funzionamento dei CPI, le Regioni possono prevedere spese – nel limite del 4% di quanto assegnato – per specifiche esigenze attuative non riconducibili alle linee di attività sopra individuate, inclusa appropriata assistenza tecnica per rispondere alle esigenze di supporto nell'attuazione del Piano o straordinarie esigenze di risorse umane oltre quelle già previste, nelle more del completamento della loro acquisizione.”*



IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO B

ELENCO SPESE SOSTENUTE

Enti attuatori degli interventi		Risorse		
Regione				
Enti attuatori diversi dalla Regione				
In caso di attuazione, in tutto o in parte, da parte di ente diverso dalla Regione, indicare				
n. pr.	Denominazione ente attuatore	Estremi dell'atto di trasferimento delle risorse	Risorse trasferite	
1.				
2.				
...				
Totale				
Elenco delle spese sostenute				
n. pr.	Descrizione dell'intervento	Area di attività*	Importo	Numero e data del pagamento
1.				
2.				
...				
Totale				

* Indicare l'Area di attività a cui è riconducibile l'intervento, sulla base delle voci seguenti:

- a) comunicazione;
- b) formazione degli operatori;
- c) osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- d) adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi
- e) sistemi informativi;
- f) spese generali e per l'attuazione



IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO C

ELENCO SPESE PERSONALE

n. pr.	Codice Fiscale	Categoria di inquadramento	Profilo professionale	Retribuzione lorda	Note*
1					
2					
...					
Totale					

*Indicare eventuali variazioni intervenute nel rapporto di lavoro come ad es. data di cessazione dal servizio e motivazioni (es. per collocamento a riposo, dimissioni, aspettativa, distacco, licenziamento, decesso, etc.).



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 123 del 04/09/2020, con oggetto DSG MLPS n. 123 del 04/09/2020 - Centri per l'Impiego contenente la definizione dei profili operativi e delle modalità di rendicontazione delle attività realizzate in attuazione delle "Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0040756 - Ingresso - 07/09/2020 - 12:43 ed è stato ammesso alla registrazione il 24/09/2020 n. 1920

Il Magistrato Istruttore

ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764791

e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult.@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

m_ips.31.REGISTRO UFFICIALE.I.0007649.24-09-2020